

Roma, 15 novembre 2024

Ai Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque *Loro Sedi*

CIRCOLARE Nº 30

Oggetto: D. L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale - Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 44-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 44 – 2024

Oggetto: D. L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale - Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 167 dello stesso 14 novembre, recante una proroga al 12 dicembre 2024 per aderire al concordato preventivo biennale e modifiche alla norma recata dall'art. 2-bis, del D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, introdotto con la Legge di conversione n. 143, del 7 ottobre 2024.

L'art. 1 del D. L. n. 167 riapre i termini di adesione al concordato preventivo biennale, già scaduti con il 31 ottobre 2024, fino al 12 dicembre 2024.

Della proroga possono beneficiarne i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale – cpb -.

L'accesso alla proroga è vincolato alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

L'adesione entro il 12 dicembre 2024 **non** è consentita, però, nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minor imponibile e, comunque, un minor debito d'imposta ovvero un maggior credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

Si tratta, quindi, di una blindatura della dichiarazione già prodotta, fermo restando che la proroga è riservata ai soli soggetti concordatari biennali ISA con esclusione, quindi, dei soggetti forfettari e con esclusione dei soggetti che hanno presentato una dichiarazione tardiva nei 90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre 2024.

L'art. 2 del D. L. n. 167, reca modifica alla normativa che ha introdotto la corresponsione ai lavoratori dipendenti che fruiscono di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro, di un bonus, inserito nella 13^ mensilità, di 100,00 euro.

La precedente normativa prevedeva che il lavoratore dovesse avere a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed almeno un figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto o adottivo o affidato, oppure un solo figlio in caso di famiglia monogenitoriale.

La modifica apportata **elimina la condizione della presenza del coniuge**, per cui una delle condizioni per fruire del beneficio è quella che il lavoratore abbia, a prescindere dall'esistenza o meno di un coniuge, "almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottato o affiliato o affidato".

E' stato poi aggiunto dopo il comma 2, dell'art. 2-bis, del D. L. n. 113, del 9 agosto 2024, il comma 2-bis così formulato: "L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente, sia beneficiario della stessa indennità". Viene di fatto introdotta una incumulabilità dell'indennità all'interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione.

Infine, è stato modificato il comma 4 dell'art. 2-bis del D. L. n. 113, che prevedeva che "i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità..... su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli...". La modifica riguarda l'obbligo dell'indicazione "del codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli".

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore ed è rapportata al periodo di lavoro.